

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER I SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER I SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRESTAZIONI A PAGAMENTO

ART. 3 - PRESTAZIONI ESCLUSE DAL PAGAMENTO

ART. 4 - DOMANDA DEL RICHIEDENTE

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

ART. 6 - IMPIEGO PERSONALE, MEZZI E STRUMENTI

ART. 7 - ONERI FINANZIARI A CARICO DEL RICHIEDENTE E MODALITA' DI VERSAMENTO

ART. 8 - RICAVI E FORME DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

ART. 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI – RINVIO

Allegato 1 - Tabella dei corrispettivi a carico dei terzi per servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari

Allegato 2 - Convenzione quadro per servizi resi a favore di terzi

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dal art. 22 comma 3-bis del D.L. n. 50/2017 convertito in Legge nr. 96/2017, ed in coerenza con le vigenti previsioni contrattuali (Art. 56-ter del CCNL 21/05/2018) dove è previsto l'obbligo per gli organizzatori privati o promotori di un evento, di farsi carico interamente delle spese del personale della Polizia Locale da impiegare per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative da loro promosse di carattere privato.

ART. 2 - PRESTAZIONI A PAGAMENTO

1. Le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta e nell'esclusivo interesse di organizzatori privati o promotori di un evento (imprese, aziende, società, ditte, organizzazioni sportive, associazioni etc.) a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

● a) servizi di viabilità stradale diretti a regolare il traffico: in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino straordinaria affluenza di veicoli e di utenti e determinino un introito economico agli organizzatori non limitato alla copertura, seppur parziale, dei costi.

● in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese ad ottenere la regolamentazione del traffico rispetto alle ordinarie modalità, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura, sagre, fiere o in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità;

● servizi per trasporti eccezionali;

● servizi di viabilità per operazioni di trasloco o ristrutturazioni immobili;

● servizi per riprese cinematografiche o attività di promozione e propaganda nonché pubblicitarie;

●

b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive salvo diversa disposizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

b

c 2. Gli importi relative alle prestazioni su indicate sono assoggettabili ad IVA se e qualora dovuta.

ART. 3 - PRESTAZIONI ESCLUSE DAL PAGAMENTO

1. Sono escluse dal pagamento le prestazioni:

● che rientrano tra i "servizi pubblici essenziali" così come definiti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali in essere;

● ascrivibili alla categoria dei "servizi pubblici a domanda individuale", di cui al DM 31.12.1983;

● che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e prestazioni del personale di Polizia Locale finalizzate a rinforzare altri comandi, come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n.65 e dalla Legge Regionale della Lombardia 6/2015 nonché al vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale;

● che sono svolte nell'ambito di servizi o di finalità istituzionali previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai provvedimenti adottati in casi di emergenza;

● svolte quando sussistono i requisiti di necessità ed urgenza e in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata;

● che riguardano manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;

● che concernono feste patronali, manifestazioni civili e religiose, cerimonie funebri;

● che rientrano in manifestazioni organizzate dall'Amministrazione o per le quali si è espressa con atto formale e specifico di Giunta in relazione al particolare valore morale, culturale, sociale o etico e senza finalità di lucro, che ne giustifichi motivatamente l'interesse pubblico. La semplice concessione di patrocinio non rientra mai nei casi contemplati dal presente capoverso.

2. Non rientrano comunque nella disciplina del presente Regolamento:

● le prestazioni a favore di terzi, qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o con le finalità dell'Amministrazione Comunale;

● le prestazioni svolte a favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività non si ispirino ai valori dei principi costituzionali.

1.

ART. 4 – DOMANDA DEL RICHIEDENTE

d 1. Gli organizzatori privati o i promotori di un evento come individuati al precedente articolo 1, che necessitano delle prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale soggette a pagamento, devono inoltrare una specifica domanda al Comandante della Polizia Locale di norma almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.

e 2. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista in apposito modello, dovrà essere specificato: il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;

- la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;
- le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
- la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- indicazione generale dei servizi ritenuti necessari.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della domanda al protocollo dell'Ente, il Comandante del Corpo di Polizia Locale risponde all'istanza ed in caso positivo ne quantifica i costi.

2. Il servizio sarà effettuato solo previo versamento da parte del richiedente dei costi relativi, come indicato al successivo articolo 7 e sottoscrizione della specifica convenzione ai sensi ed in conformità dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. (allegato 2).

ART. 6 - IMPIEGO PERSONALE, MEZZI E STRUMENTI

— 1. Le attività e le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono svolte con l'impiego di risorse umane e strumentali assegnate al Corpo di Polizia Locale, salvo che la convenzione disponga diversamente. Per particolari esigenze organizzative in presenza di eventi di rilevante impatto, anche sovracomunale, il Comune può stipulare accordi di collaborazione con altri enti locali al fine di poter beneficiare del servizio svolto da appartenenti a Corpi e Servizi di Polizia Locale di tali enti in funzione delle reali necessità organizzative. A tal fine il presente regolamento, per quanto compatibile, trova applicazione per disciplinare le modalità operative ed organizzative dei servizi resi dal personale di Polizia Locale degli altri enti locali, aderenti all'Accordo di collaborazione.

— 2. Il lavoro aggiuntivo prestato dal personale è remunerato nel rispetto di quanto previsto dai vigenti CCNL. Il personale che svolgerà il servizio a favore del terzo interessato manterrà la dipendenza dal Comune di Lecco a tutti gli effetti economici, assicurativi e previdenziali;

— 3. I servizi sono resi prioritariamente dal personale assegnato alla Polizia Locale, anche titolare di Elevata Qualificazione, che ha espresso la propria manifestazione di interesse, utilizzando, per quanto possibile, il criterio della rotazione. Le prestazioni sono comunque rese secondo modalità atte a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali.

— 4. Per le finalità del presente Regolamento, le ore aggiuntive prestate al di fuori dall'orario di servizio non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, previste dal C.C.N.L. di comparto vigente e non rientrano nel tetto massimo impiegabile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo C.C.N.L. di comparto vigente, da parte del Comune di Lecco fermo restando i limiti generali posti a tutela del lavoratore.

— 5. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi di cui al presente articolo, sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative. Il Comune individua forme di incentivazione del personale, meglio dettagliate nel successivo articolo 8.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI A CARICO DEL RICHIEDENTE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

f 1. I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono composti da due voci:

g a) che compensa le prestazioni effettuate dal personale del Comando di Polizia Locale a favore del richiedente di cui al precedente art. 4, compresi gli oneri a carico dell'Ente, secondo le tariffe orarie (distinte per orario diurno feriale, notturno o festivo, ovvero notturno e festivo) previste dal C.C.N.L. di comparto vigente;

b) che costituisce il rimborso per l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio richiesto. Tale componente è fissata nello specifico allegato al presente

Regolamento.

2. In ogni caso, l'impiego del personale non realizza un automatismo tra la quantificazione definita della somma dovuta dai privati e la remunerazione dei relativi servizi prestati.

3. Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente, distinguendo l'articolazione delle voci di cui al comma primo del presente articolo, con le seguenti modalità:

- Bonifico Bancario
- Versamento diretto presso Tesoreria - (Specificando nella causale "Contributo per prestazione di servizi prestati dal Corpo della Polizia Locale in occasione (specificare la data e la manifestazione/evento)")

4. Il richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando tassativamente 5 (cinque) giorni, liberi naturali e consecutivi, prima dell'evento, in caso contrario il servizio della Polizia Locale non sarà effettuato.

5. A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'eventuale integrazione dell'importo versato per le prestazioni degli operatori e l'impiego dei mezzi e strumenti, ulteriori, rispetto a quelle richieste, necessarie, ad insindacabile giudizio della Polizia Locale ai fini garantire l'attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale nonché nel caso la manifestazioni/evento si protragga oltre il termine stabilito.

6. L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 (dieci) giorni dalla manifestazione/evento e qualora non si provveda, l'eventuale e successiva prestazione, sarà subordinata al versamento di quanto dovuto ad integrazione ferma restando la possibilità dell'Ente di attivarsi per un recupero coattivo di quanto non versato ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

8. Il Comandante o Funzionario delegato provvede alla trasmissione all'Ufficio Personale del prospetto mensile indicante le ore autorizzate ed effettuate dal personale a favore di terzi ai fini della retribuzione da liquidare periodicamente unitamente al salario accessorio con specifica voce "retribuzione servizi di polizia resi ai privati".

ART. 8 - RICAVI E FORME DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

1. I corrispettivi per l'erogazione dei servizi non istituzionali a carico dei terzi sono stabiliti nell'Allegato 1 al presente Regolamento, ed includono oltre ai costi indicati al primo comma dell'articolo 7, anche i ricavi netti sotto meglio descritti. Tali corrispettivi sono soggetti ad aggiornamento periodico.

2. I ricavi netti delle prestazioni oggetto della presente regolamentazione, dedotti tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale e l'eventuale I.V.A., sono destinati, nella misura massima stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali al momento vigenti, all'incentivazione della produttività del personale coinvolto. Per la determinazione dei ricavi netti si fa riferimento alla previsione normativa di cui all'art. 43, comma 3 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

3. L'incentivo riconosciuto al lavoratore per la prestazione resa non può in ogni caso eccedere la retribuzione corrispondente alle ore di lavoro dallo stesso impiegate nel servizio conto terzi. Eventuali somme eccedenti sono acquisite al bilancio dell'Ente.

4. Devono, in ogni caso, essere rispettati i vincoli normativi e le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale.

5. Le risorse incamerate dall'Ente, relative al costo del personale, a fronte delle prestazioni

pagate da terzi per i servizi resi dal personale della Polizia Locale sono destinate all'operatore se lo stesso è stato impiegato fuori dall'orario di servizio, mentre per le ore prestate in orario ordinario, alle risorse per la remunerazione generale del personale della Polizia Locale.

6. Le risorse incamerate per l'impiego di mezzi e strumenti, sono destinati alla contabilità generale dell'Ente su specifica voce di Bilancio da assegnare in sede di definizione del PEG.

ART. 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI – RINVIO

1. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamata, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

3. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

4. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e dal GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Allegato 1 - Tabella dei corrispettivi a carico dei terzi per servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari

Allegato 1 - Tabella dei corrispettivi a carico dei terzi per servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari

IMPORTO ORARIO A CARICO DEL SOGGETTO TERZO			
Area Professionale	FERIALE DIURNO Lunedì-sabato feriale diurno dalle 6.00 alle 22.00	FERIALE NOTTURNO e FESTIVO DIURNO Lunedì-sabato feriale notturno dalle 00.00 alle 6.00 dalle 22.00 alle 24.00	FESTIVO NOTTURNO Domenica e festivo notturno dalle 00.00 alle 6.00 dalle 22.00 alle 24.00
Istruttori	Euro 36,00	Euro 39,00	Euro 42,00
Funzionari e EQ	Euro 44,00	Euro 47,00	Euro 50,00

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI

La Città di Calolziocorte rappresentata da nato

a..... il..... domiciliato per la carica

presso il Comune di Calolziocorte LC Piazza Vittorio Veneto n. 13 CF 82001550167 - P. IVA 00630000164 in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Locale agendo per il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 e la Società /Ente/Associazione rappresentata da..... nato a..... il

domiciliato per la carica in..... (P.IVA.....) in qualità di nella presente convenzione indicato come terzo interessato;

Premesso che per far fronte ad esigenze determinate da..... risulta necessario approntare un idoneo servizio di polizia locale, a tutela della sicurezza della circolazione stradale e/o dell'incolumità;

Vista la richiesta formulata dalla Società/Ente/Associazione suindicata, inoltrata in datain cui si richiede al Comando di Polizia Locale di Calolziocorte di svolgere i servizi suindicati per mezzo di proprio personale;

Visto il vigente Regolamento comunale per i servizi resi dalla polizia locale a favore di terzi; Visto l'articolo 43, comma 3, della L. n. 449/1997; Visto l'articolo 22, comma 3 bis del D.L n. 50/2017 convertito in Legge nr. 96/2017; Visto l'articolo 119 del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Funzioni

Il personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Calolziocorte svolgerà quanto previsto dalla presente convenzione nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge e conformemente alle disposizioni del Comando.

Il servizio consisterà nei seguenti compiti:

.....
.....
.....

L'espletamento di detti compiti avverrà sotto l'esclusiva responsabilità tecnico organizzativa e gestionale del Comando di P.L. e potrà subire variazioni per diverse e sopravvenute esigenze di servizio.

Il personale di P.L., nello svolgimento del servizio, conserverà le funzioni e le attribuzioni di legge e pertanto il servizio dovrà essere prestato con le dotazioni assegnate.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata dal al ed è eventualmente rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà di rinnovo da parte dei soggetti interessati.

L'efficacia della presente convenzione decorrerà dal momento della sottoscrizione della stessa.

La presente convenzione potrà essere risolta previo accordo tra gli interessati oppure anche unilateralmente da una sola delle parti, previa comunicazione preventiva all'altra.

Art. 3 – Luogo e tempi del servizio

Il servizio si svolgerà a favore del terzo interessato secondo le modalità concordate.

Il calendario degli orari lavorativi del personale addetto nonché i relativi turni verranno predisposti dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato.

La Città di Calolziocorte metterà a disposizione del personale destinato al servizio in questione il vestiario e gli accessori d'ordinanza, i veicoli e quanto in dotazione.

Terminata la prestazione, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'eventuale integrazione dell'importo versato per le prestazioni degli operatori e l'impiego dei mezzi e strumenti, ulteriori rispetto a quelle richieste, necessarie ad insindacabile giudizio della Polizia Locale ai fini garantire l'attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale nonché nel caso la manifestazione/evento si protragga oltre il termine stabilito.

Art. 4 – Rapporti finanziari

Il personale che svolgerà il servizio presso il terzo interessato manterrà la dipendenza della Città di Calolziocorte agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

I costi del predetto servizio ammontano in totale a € che sono posti a carico del terzo interessato che provvederà a corrispondere la somma dovuta alla Città di Calolziocorte entro e non oltre la data del con versamento in Tesoreria Comunale specificando nella causale "Contributo per prestazioni a pagamento relative a..... (specificare il servizio richiesto)".

Il Comune procederà alla liquidazione dei compensi e degli incentivi spettanti al personale di Polizia Locale, conformemente a quanto previsto nell'atto deliberativo della G.C . n. ... del

Lì.....

LA PARTE

IL COMUNE

Il sottoscritto....., nato a
ile residente a in
via..... C.F./PIVA
tel e.mail in
proprio/quale rappresentante di con
sede a in via
.....

CHIEDE

Al di voler accordare il seguente servizio:

Per il/i giorno/i dalle ore alle ore , in località , eventuale
percorso _____, servizio
_____ per effettuare il quale si richiede la presenza
di Operatori di Polizia Locale, con pagamento a totale suo carico secondo quanto stabilito e previsto
dal Regolamento Comunale approvato con DGC n. _____,
di cui dichiara di aver preso pienamente conoscenza.

Nominativo del referente:

nato a il e residente a
Via recapito telefonico

Luogo/Data / /

Il richiedente

Si allega:

- Copia Documento Identità e Codice Fiscale;
- Programma manifestazione/evento
- percorso/planimetria